



DELIBERAZIONE

n. 1199

del 2-7-2021

O G G E T T O

Assegnazione di budget per l'attività di riabilitazione extraospedaliera, per il triennio 2021 - 2023, nei confronti dei Centri e dei Presidi privati accreditati di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, e relativi accordi contrattuali per l'anno 2021.

Proponente: UOS Convenzioni e Privati Accreditati
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1357

Il Responsabile della UOS Convenzioni e privati accreditati riferisce:

Con DGR n. 317 del 18/03/2021, avente oggetto *“Assegnazione di budget per l’attività di riabilitazione extraospedaliera, per il triennio 2021-2023, nei confronti dei Centri e dei Presidi privati accreditati di riabilitazione funzionale (CPRF) dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - ex art. 26 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 - ed ulteriori disposizioni”*, la Regione del Veneto ha assegnato i budget annuali per l’assistenza extraospedaliera, volti al recupero funzionale e sociale dei soggetti, residenti nella territorio regionale, affetti da disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, nei confronti delle strutture di cui all’articolo 26 della norma sopra citata, per il triennio 2021-2023.

I budget assegnati con la DGR sopra citata, per il triennio 2021-2023, risultano superiori del 3% circa, rispetto ai precedenti budget assegnati con DGR n. 2258 del 30/12/2016 per il triennio 2017-2019, nonché per l’anno 2020, causa epidemia da Covid – 19, per l’espressa previsione di proroga indicata nello stesso provvedimento per il triennio 2017-2019.

La DGR n. 317 del 18/03/2021 stabilisce che l’Azienda ULSS territorialmente competente stipuli con le strutture in parola, site nel territorio aziendale, l’accordo contrattuale di cui all’Allegato C della medesima DGR, riportante lo *“Schema tipo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’azienda sanitaria locale, Centro e Presidio privato di Riabilitazione funzionale, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 per l’erogazione di prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali”*.

La medesima DGR precisa che il budget annuale decorre dal 01/01/2021 fino al 31/12/2023. Detta deliberazione, prevede inoltre:

1. al fine di assicurare agli erogatori la possibilità di programmare la propria attività senza soluzione di continuità, la proroga del budget assegnato, nell’ipotesi di non approvazione, entro il 31/12/2023 dei budget per il triennio successivo.
2. entro il 30 settembre di ciascun anno, che gli erogatori, tramite l’Azienda Ulss di riferimento, comunichino all’Area Sanità e Sociale le quote di budget per le quali non viene previsto l’utilizzo nel rispettivo anno di riferimento, quote che potranno essere assegnate in extra budget ad altri erogatori regionali.
3. il superamento, per le fatture emesse dalle strutture ex art. 26, del meccanismo della ripartizione del budget in dodicesimi, liquidando, pertanto, l’intero importo indicato in fattura, nel rispetto, comunque, del budget assegnato annuale.
4. l’invio ad Azienda Zero, da parte di ogni Azienda Ulss, degli accordi contrattuali sottoscritti con ogni struttura.
5. l’invio ad Azienda Zero, da parte di ogni Azienda Ulss, entro il 1° luglio 2021, del Piano triennale di fabbisogno delle prestazioni sanitarie 2021-2023 delle strutture ex art. 26.

Con il presente provvedimento si intende approvare la stipula degli accordi contrattuali, relativa ai budget del corrente anno 2021, con i Centri e Presidi siti nel territorio dell’Azienda ULSS 8 Berica, come sotto riportati, accordi stipulati, secondo lo schema-tipo di cui all’Allegato C della DGR n. 317 del 18/03/2021, allegati al presente provvedimento, rinviando a provvedimenti successivi la stipula degli accordi relativi agli anni 2022 e 2023, da concordarsi sulla base di volumi e tipologia di prestazioni determinati tra la UOC IAF e le stesse strutture ex art. 26 ubicate nel territorio aziendale:

<i>Soggetto gestore</i>	<i>Centro / Presidio</i>	<i>Sede operativa</i>	<i>Budget annuale 2021</i>	<i>Budget complessivo triennale 2021-2023-assegnato dalla Regione</i>
Associazione La Nostra Famiglia C.F./P.IVA 00307430132 Sede legale: Ponte Lambro (CO), Via Don Luigi Monza n. 1	Centro Riabilitativo "Associazione La Nostra Famiglia"	Vicenza, Via Coltura del Tesina n. 18	€ 1.655.000	€ 4.965.000
Congregazione delle Suore Maestre di S. Dorotea Figlie dei Sacri Cuori C.F. 00530190248 Sede legale: Vicenza, Via S. Domenico n. 23	Presidio Riabilitativo "Villa Maria"	Monticello Conte Otto (VI), loc. Vigardolo, Via Villa Rossi n. 5	€ 1.541.000	€ 4.623.000
Centro Archimede srl P.IVA 05193800280 Sede legale: Padova, Via Altinate n. 87	Centro "Archimede"	Torri di Quartesolo (VI), Via Italia Unita n. 1	€ 215.000	€ 645.000
Conto 5504000106			€ 3.411.000	€ 10.233.000

Ai sensi della DGR n. 317 del 18/03/2021, l'approvazione del presente provvedimento comporta per l'Azienda ULSS 8 Berica, in assenza di ulteriori disposizioni regionali, una spesa massima complessiva nell'anno 2021 pari a:

□ € 3.411.000,00 nel bilancio sanitario 2021, conto 5504000106.

I tre accordi contrattuali relativi al corrente anno 2021, allegati al presente provvedimento, indicano, che per ciascun soggetto erogatore, tipologia di prestazione, relativa tariffa e codice (tariffario/prestazione). Le prestazioni erogate saranno oggetto di remunerazione da parte dell'Azienda ULSS 8 "Berica", solamente se rendicontate attraverso il flusso informativo regionale sulle attività territoriali di riabilitazione, regolarmente inviato dalle strutture erogatrici, contenente il dettaglio dei trattamenti e delle schede individuali appropriate, e relativa valorizzazione.

Con riferimento al Piano aziendale da inviare ad Azienda Zero sopra richiamato, si precisa che vedrà il coinvolgimento dei Direttori UOC IAF e dei Responsabili UOS NPI del Distretto Est e del Distretto Ovest.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Direzione Amministrativa Territoriale.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

**IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA**

- di approvare, per le motivazioni esposte in parte narrativa, secondo lo “*Schema tipo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’azienda sanitaria locale, Centro e Presidio privato di Riabilitazione funzionale, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 per l’erogazione di prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali*”, (Allegato C della DGR n. 317 del 18/03/2021), i tre accordi contrattuali, Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, relativi all’anno in corso 2021, con i Centri e Presidi privati accreditati ex art.26, siti nel territorio dell’Azienda ULSS 8 Berica, con i rispettivi budget di seguito riportati:

<i>Soggetto gestore</i>	<i>Centro / Presidio</i>	<i>Sede operativa</i>	<i>Budget annuale</i>	<i>Budget complessivo triennio 2021-2023</i>
Associazione La Nostra Famiglia C.F./P.IVA 00307430132 Sede legale: Ponte Lambro (CO), Via Don Luigi Monza n. 1	Centro Riabilitativo “Associazione La Nostra Famiglia”	Vicenza, Via Coltura del Tesina n. 18	€ 1.655.000	€ 4.965.000
Congregazione delle Suore Maestre di S. Dorotea Figlie dei Sacri Cuori C.F. 00530190248 Sede legale: Vicenza, Via S. Domenico n. 23	Presidio Riabilitativo “Villa Maria”	Monticello Conte Otto (VI), loc. Vigardolo, Via Villa Rossi n. 5	€ 1.541.000	€ 4.623.000
Centro Archimede srl P.IVA 05193800280 Sede legale: Padova, Via Altinate n. 87	Centro “Archimede”	Torri di Quartesolo (VI), Via Italia Unita n. 1	€ 215.000	€ 645.000
Conto 5504000106			€ 3.411.000	€ 10.233.000

- di rinviare a provvedimenti successivi la stipula degli accordi relativi agli anni 2022 e 2023, da concordarsi sulla base di volumi e tipologia di prestazioni determinati tra la UOC IAF e le stesse strutture ex art. 26 ubicate nel territorio aziendale;
- di dare atto che, ai sensi della DGR n. 317 del 18/03/2021, l’approvazione del presente provvedimento comporta per l’Azienda ULSS 8 Berica una spesa complessiva per l’anno in corso 2021, pari a € 3.411.000,00 da imputarsi nel Bilancio Sanitario 2021 al conto 5504000106;

4. di demandare alla UOS Convenzioni e privati accreditati, d'intesa i Direttori UOC IAF e i Responsabili NPI del Distretto Est e del Distretto Ovest, la redazione del Piano aziendale di fabbisogno delle prestazioni sanitarie, per il triennio 2021-2023, da inviare ad Azienda Zero entro il 01/07/2021, firmato dal Direttore Generale, ai sensi della DGR n. 317 del 18/03/2021;
5. di dare atto che le prestazioni, oggetto degli accordi contrattuali indicati al punto 1, potranno essere oggetto di remunerazione da parte dell'Azienda ULSS 8 Berica solo se rendicontate con il flusso informativo regionale sulle attività territoriali di riabilitazione, regolarmente inviato dalle strutture erogatrici, contenente il dettaglio dei trattamenti e delle schede individuali appropriate, e relativa valorizzazione;
6. di demandare alla UOS Convenzioni e privati accreditati l'invio ad Azienda Zero di copia degli accordi contrattuali sottoscritti, indicati al punto 1;
7. di prescrivere che il presente atto sia pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 3-7-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 3-7-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'azienda sanitaria locale, Centro e Presidio privato di Riabilitazione funzionale, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 per l'erogazione di prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche o sensoriali

Premesso che

il Centro e Presidio privato di Riabilitazione funzionale Associazione “La Nostra Famiglia” è soggetto in possesso del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio in virtù di Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 442 del 13/12/2019 e dell'accreditamento istituzionale in virtù del rinnovo avvenuto con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1201 del 14/08/2019 per l'erogazione di prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche o sensoriali, di cui all'art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, per conto del Servizio Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto ed in altre Regioni secondo le funzioni indicate nell'atto giuntale di rilascio dell'accreditamento e nell'atto giuntale di determinazione dei tetti di spesa;

l'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda Ulss definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipolino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;

ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;

ai sensi dell'art. 17, comma 4, della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;

la l.r. 25 ottobre 2016, n. 19, ha istituito l'Azienda Zero, individuando le funzioni assegnate alla stessa;

la deliberazione n. 317 del 18 marzo 2021 ha approvato il budget di struttura assegnato ad ogni singolo Centro e Presidio ex art. 26 della L. n. 833/78, per il periodo 2021-2023 ed ha inoltre approvato lo schema tipo di accordo contrattuale;

Tutto ciò premesso

tra

l'Azienda Ulss n. 8 Berica di Vicenza (di seguito "Azienda Ulss") rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina con sede in Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, C.F. e P.IVA 02441500242

e

Centro e Presidio privato di Riabilitazione funzionale, ex art. 261. 833/1978 Associazione “La Nostra Famiglia” (di seguito "erogatore privato accreditato") di

proprietà del Comune di Vicenza, con procuratrice generale per il Veneto Gigliola Casati, con sede legale in Ponte Lambro (Como), via don Luigi Monza 1, C.F./P.IVA 00307430132, e con sede operativa a Vicenza, via Coltura del Tesina 18, la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stata condannata con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

Si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 - Oggetto e causa

L'erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche o sensoriali, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, nel rispetto di quanto riportato nella deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1201 del 14/08/2019 relativa al rinnovo del rilascio dell'accreditamento istituzionale, del numero di posti letto residenziali indicati dal medesimo atto giuntale, qualora previsti, e del tetto di spesa e della tipologia delle prestazioni stabilito dalla Giunta Regionale con DGR n. 317 del 18 marzo 2021.

In attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 317 del 18 marzo 2021 che ha approvato il budget annuale di struttura, il presente accordo contrattuale ha quale propria causa il concorso dell'erogatore privato all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss nella quale insiste e delle altre Aziende Ulss, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., ed è funzionale al soddisfacimento dei bisogni di assistenza della popolazione di riferimento, nei limiti risultanti dai livelli di spesa e della tipologia delle prestazioni fissati dalla Regione del Veneto.

Art. 2 - Obblighi dell'erogatore privato accreditato

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, di nonna, nell'arco dell'intero anno, tenuto conto della causa e della funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art. 1 che precede.

L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) erogazione delle prestazioni;
- b) tariffe per le prestazioni, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
- c) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- d) incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale nonché di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico

accreditato con rapporti di lavoro con il S.S.R. (dipendente e personale universitario posto in assistenza) secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16;

- e) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, se previsti;
 - f) compartecipazione alle spese da parte del cittadino, se dovuta;
 - g) alimentazione dei flussi informatici dell'attività e dei costi rivolta sia ai pazienti veneti che extraveneto;
 - h) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, ai sensi della legge n. 24/2017;
- L'erogatore privato accreditato deve, inoltre:

- I. assicurare livelli delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità, efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
- II. concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda sanitaria, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost.

L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo contrattuale; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

L'erogatore privato accreditato assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

L'erogatore privato accreditato, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla programmazione regionale per gli anni 2021-2023 giusta DGR n. 317 del 18 marzo 2021, eroga le prestazioni sotto riportate, per conto e con oneri a carico del SSR, ai cittadini residenti nel Veneto, nel limite dei tetti e delle modalità stabilite con la menzionata DGR.

Eroga le prestazioni, per conto e con oneri a carico del SSN, ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate, garantendo comunque l'inserimento dei dati nel flusso informativo regionale.

Codici, descrizione e tariffe delle prestazioni				
99.99.46	99.99.47	99.99.49	99.99.42	99.99.40
Giornata di ricovero in regime diurno	Seduta ambulatoriale o extramurale per paziente singolo	Seduta domiciliare (mono professionale)	Diurnato diagnostico con valutazione complessa (multiprofessionale)	Visita di accertamento
98,10	44,30	57,50	98,10	20,60

Art. 3 - Obblighi dell'Azienda Ulss

L'Azienda Ulss garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda Ulss effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda Ulss effettua accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.

L'Azienda Ulss comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente accordo contrattuale ai fini della modifica automatica, in sede di etero-integrazione, della medesima nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

Art. 4 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni

La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale con la DGR n. 317 del 18 marzo 2021, relativa ai tetti di spesa. Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, ivi compresi gli accertamenti a campione di cui all'art. 3, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Art. 5 - Controlli

Ferme restando le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale da parte dell'Azienda Ulss tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale, e gli accertamenti a campione di cui all'art. 3 che precede, l'erogatore privato prende atto del dovere funzionale dell'Azienda Ulss di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, alla loro funzionalizzazione all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss, nonché alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l'erogatore privato accreditato, ferma restando ogni competenza dell'Azienda Ulss in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro. A tale scopo l'erogatore privato accreditato metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente all'attività svolta.

Art. 6 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, nonché ad assumere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 7 - Durata dell'accordo

Il presente accordo contrattuale decorre dalla data **dal 1° gennaio 2021** ed ha durata **fino al 31 dicembre 2021** e comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa proroga automatica.

Art. 8 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

L'erogatore privato accreditato prende atto che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa

acquisizione del parere favorevole dell'Azienda Ulss; la cessione non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda Ulss e l'erogatore subentrato, il quale sia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, dovrà stipulare un nuovo accordo contrattuale; nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state previamente autorizzate, l'erogatore subentrato potrà subentrare, con l'assenso di Azienda Ulss, anche nel presente accordo contrattuale, agli stessi patti e condizioni;

- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo; subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda Ulss. In relazione a detti mutamenti, l'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, in esito a un procedimento formalizzato secondo le regole di cui alla legge 241/1990, fornendo all'erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato attinente all'autorizzazione all'esercizio o all'accreditamento previamente accertato dall'Azienda Ulss;
- b) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;
- c) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- d) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art. 1 che precede;
- e) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni;

L'Azienda Ulss intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analogo sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Nel caso di etero-integrazione del presente accordo contrattuale per effetto di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, ai sensi dell'art. 3 che precede, le parti potranno disciplinare i reciproci rapporti in applicazione del principio di buona fede oggettiva e di ragionevolezza, previo parere favorevole della Regione del Veneto.

Art. 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale-saranno possibili in quanto finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo contrattuale non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice giurisdizionalmente competente.

Art. 12 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 13 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del Codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda Ulss n. 8 Berica
Il Direttore Generale

Per l'erogatore privato accreditato
Il Legale Rappresentante

Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'azienda sanitaria locale, Centro e Presidio privato di Riabilitazione funzionale, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 per l'erogazione di prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche o sensoriali

Premesso che

il Centro e Presidio privato di Riabilitazione funzionale Presidio Riabilitativo “Villa Maria” è soggetto in possesso del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio in virtù di Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 534 del 11/12/2018 e Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 261 del 21/11/2017 per l'uso della piscina dove è possibile svolgere l'attività sanitaria di riabilitazione e dell'accREDITAMENTO istituzionale in virtù del rinnovo avvenuto con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1201 del 14/08/2019 e DGR n. 2000 del 30/12/2019 per l'erogazione di prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche o sensoriali, di cui all'art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, per conto del Servizio Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto ed in altre Regioni secondo le funzioni indicate nell'atto giuntale di rilascio dell'accREDITAMENTO e nell'atto giuntale di determinazione dei tetti di spesa;

l'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda Ulss definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipolino contratti con quelle private e con i professionisti accREDITATI;

ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;

ai sensi dell'art. 17, comma 4, della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;

la l.r. 25 ottobre 2016, n. 19, ha istituito l'Azienda Zero, individuando le funzioni assegnate alla stessa;

la deliberazione n. 317 del 18 marzo 2021 ha approvato il budget di struttura assegnato ad ogni singolo Centro e Presidio ex art. 26 della L. n. 833/78, per il periodo 2021-2023 ed ha inoltre approvato lo schema tipo di accordo contrattuale;

Tutto ciò premesso

tra

l'Azienda Ulss n. 8 Berica di Vicenza (di seguito "Azienda Ulss") rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina con sede in Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, C.F. e P. IVA 02441500242

e

Centro e Presidio privato di Riabilitazione funzionale, ex art. 26 l. 833/1978 Presidio Riabilitativo “Villa Maria” (di seguito "erogatore privato accREDITATO") di proprietà della Congregazione Religiosa delle Suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori, in persona del legale rappresentante Suor Bertilla Pegoraro, con sede legale in via San Domenico 23 a Vicenza, C.F. e P.IVA 00530190248, e sede

operativa in via Villa Rossi n. 5 a Vigardolo di Monticello Conte Otto (VI), la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stata condannata con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

Si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 - Oggetto e causa

L'erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche o sensoriali, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, nel rispetto di quanto riportato nella DGR n. 1201 del 14/08/2019 e nella DGR n. 2000 del 30/12/2019 relative al rinnovo del rilascio dell'accreditamento istituzionale, del numero di posti letto residenziali indicati dal medesimo atto giuntale, qualora previsti, e del tetto di spesa e della tipologia delle prestazioni stabilito dalla Giunta Regionale con DGR n. 317 del 18 marzo 2021.

In attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 317 del 18 marzo 2021 che ha approvato il budget annuale di struttura, il presente accordo contrattuale ha quale propria causa il concorso dell'erogatore privato all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss nella quale insiste e delle altre Aziende Ulss, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., ed è funzionale al soddisfacimento dei bisogni di assistenza della popolazione di riferimento, nei limiti risultanti dai livelli di spesa e della tipologia delle prestazioni fissati dalla Regione del Veneto.

Art. 2 - Obblighi dell'erogatore privato accreditato

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, di nonna, nell'arco dell'intero anno, tenuto conto della causa e della funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art. 1 che precede.

L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) erogazione delle prestazioni;
- b) tariffe per le prestazioni, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
- c) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- d) incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale nonché di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di
- e) soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato con rapporti di lavoro con il S.S.R. (dipendente e personale

universitario posto in assistenza) secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16;

- f) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, se previsti;
- g) compartecipazione alle spese da parte del cittadino, se dovuta;
- h) alimentazione dei flussi informatici dell'attività e dei costi rivolta sia ai pazienti veneti che extraveneto;
- i) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, ai sensi della legge n. 24/2017;

L'erogatore privato accreditato deve, inoltre:

- I. assicurare livelli delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità, efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
- II. concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda sanitaria, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost.

L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo contrattuale; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

L'erogatore privato accreditato assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

L'erogatore privato accreditato, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla programmazione regionale per gli anni 2021-2023 giusta DGR n. 317 del 18 marzo 2021, eroga le prestazioni sotto riportate, per conto e con oneri a carico del SSR, ai cittadini residenti nel Veneto, nel limite dei tetti e delle modalità stabilite con la menzionata DGR.

Eroga le prestazioni, per conto e con oneri a carico del SSN, ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate, garantendo comunque l'inserimento dei dati nel flusso informativo regionale.

Codici, descrizione e tariffe delle prestazioni				
99.99.45	99.99.46	99.99.47	99.99.48	99.99.40
Giornata di ricovero a tempo pieno	Giornata di ricovero in regime diurno	Seduta ambulatoriale o extramurale per paziente singolo	Seduta ambulatoriale o extramurale di gruppo	Visita di accertamento
157,00	98,10	44,30	16,20	20,60

Art. 3 - Obblighi dell'Azienda Ulss

L'Azienda Ulss garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda Ulss effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda Ulss effettua accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.

L'Azienda Ulss comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente accordo contrattuale ai fini della modifica automatica, in sede di etero-integrazione, della medesima nonché ogni

informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

Art. 4 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni

La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale con la DGR n. 317 del 18 marzo 2021, relativa ai tetti di spesa. Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, ivi compresi gli accertamenti a campione di cui all'art. 3, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Art. 5 - Controlli

Ferme restando le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale da parte dell'Azienda Ulss tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale, e gli accertamenti a campione di cui all'art. 3 che precede, l'erogatore privato prende atto del dovere funzionale dell'Azienda Ulss di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, alla loro funzionalizzazione all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss, nonché alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l'erogatore privato accreditato, ferma restando ogni competenza dell'Azienda Ulss in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro. A tale scopo l'erogatore privato accreditato metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente all'attività svolta.

Art. 6 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, nonché ad assumere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 7 - Durata dell'accordo

Il presente accordo contrattuale decorre **dal 1° gennaio 2021** ed ha durata **fino al 31 dicembre 2021** e comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa proroga automatica.

Art. 8 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

L'erogatore privato accreditato prende atto che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda Ulss; la cessione non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda Ulss e l'erogatore subentrato, il quale sia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, dovrà stipulare un nuovo accordo contrattuale; nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state previamente autorizzate, l'erogatore subentrato potrà subentrare, con l'assenso di Azienda Ulss, anche nel presente accordo contrattuale, agli stessi patti e condizioni;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo; subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda Ulss. In

relazione a detti mutamenti, l'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, in esito a un procedimento formalizzato secondo le regole di cui alla legge 241/1990, fornendo all'erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato attinente all'autorizzazione all'esercizio o all'accreditamento previamente accertato dall'Azienda Ulss;
- b) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;
- c) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- d) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art. 1 che precede;
- e) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni;

L'Azienda Ulss intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analogo sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Nel caso di etero-integrazione del presente accordo contrattuale per effetto di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, ai sensi dell'art. 3 che precede, le parti potranno disciplinare i reciproci rapporti in applicazione del principio di buona fede oggettiva e di ragionevolezza, previo parere favorevole della Regione del Veneto.

Art. 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale-saranno possibili in quanto finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo contrattuale non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice giurisdizionalmente competente.

Art. 12 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 13 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del Codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda Ulss n. 8 Berica
Il Direttore Generale

Per l'erogatore privato accreditato
Il Legale Rappresentante

Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'azienda sanitaria locale, Centro e Presidio privato di riabilitazione funzionale, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 per l'erogazione di prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche o sensoriali

Premesso che

il Centro e Presidio privato di Riabilitazione funzionale “Centro Archimede Srl”, soggetto in possesso del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio in virtù di Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 214 del 17/05/2019 e dell'accreditamento istituzionale in virtù del rinnovo avvenuto con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1201 del 14/08/2019 per l'erogazione di prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche o sensoriali, di cui all'art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, per conto del Servizio Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto ed in altre Regioni secondo le funzioni indicate nell'atto giuntale di rilascio dell'accreditamento e nell'atto giuntale di determinazione dei tetti di spesa;

l'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda Ulss definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipolino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;

ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;

ai sensi dell'art. 17, comma 4, della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;

la l.r. 25 ottobre 2016, n. 19, ha istituito l'Azienda Zero, individuando le funzioni assegnate alla stessa;

la deliberazione n. 317 del 18 marzo 2021 ha approvato il budget di struttura assegnato ad ogni singolo Centro e Presidio ex art. 26 della L. n. 833/78, per il periodo 2021-2023 ed ha inoltre approvato lo schema tipo di accordo contrattuale;

Tutto ciò premesso

tra

l'Azienda Ulss n. 8 Berica di Vicenza (di seguito "Azienda Ulss") rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina con sede in Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, C.F. e P. IVA 02441500242

e

Centro e Presidio privato di Riabilitazione funzionale, ex art. 261. 833/1978 “Centro Archimede Srl” (di seguito "erogatore privato accreditato") di proprietà e legalmente rappresentato da Lauretta Furlan, con sede legale in Via Altinate n. 87 a Padova, C.F. e P.IVA 05193800280, e con sede operativa in Via Italia Unita 1 a Torri di Quartesolo (VI), la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste

dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stata condannata con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.,

Si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 - Oggetto e causa

L'erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche o sensoriali, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, nel rispetto di quanto riportato nella deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1201 del 14/08/2019 relativa al rinnovo del rilascio dell'accreditamento istituzionale, del numero di posti letto residenziali indicati dal medesimo atto giuntale, qualora previsti, e del tetto di spesa e della tipologia delle prestazioni stabilito dalla Giunta Regionale con DGR n. 317 del 18 marzo 2021.

In attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 317 del 18 marzo 2021 che ha approvato il budget annuale di struttura, il presente accordo contrattuale ha quale propria causa il concorso dell'erogatore privato all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss nella quale insiste e delle altre Aziende Ulss, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., ed è funzionale al soddisfacimento dei bisogni di assistenza della popolazione di riferimento, nei limiti risultanti dai livelli di spesa e della tipologia delle prestazioni fissati dalla Regione del Veneto.

Art. 2 - Obblighi dell'erogatore privato accreditato

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, di nonna, nell'arco dell'intero anno, tenuto conto della causa e della funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art. 1 che precede.

L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) erogazione delle prestazioni;
- b) tariffe per le prestazioni, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
- c) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- d) incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale nonché di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato con rapporti di lavoro con il S.S.R. (dipendente e personale universitario posto in assistenza) secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfusa nella DGR n.1314/16;
- e) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, se previsti;
- f) compartecipazione alle spese da parte del cittadino, se dovuta;

g) alimentazione dei flussi informatici dell'attività e dei costi rivolta sia ai pazienti veneti che extraveneto;

h) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, ai sensi della legge n. 24/2017;

L'erogatore privato accreditato deve, inoltre:

i. assicurare livelli delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità, efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;

ii. concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda sanitaria, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost.

L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo contrattuale; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

L'erogatore privato accreditato assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

L'erogatore privato accreditato, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla programmazione regionale per gli anni 2021-2023 giusta DGR n. 317 del 18 marzo 2021, eroga le prestazioni sotto riportate, per conto e con oneri a carico del SSR, ai cittadini residenti nel Veneto, nel limite dei tetti e delle modalità stabilite con la menzionata DGR.

Eroga le prestazioni, per conto e con oneri a carico del SSN, ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate, garantendo comunque l'inserimento dei dati nel flusso informativo regionale.

Codici, descrizione e tariffe delle prestazioni		
99.99.47	99.99.48	99.99.40
Seduta ambulatoriale o extramurale per paziente singolo	Seduta ambulatoriale o extramurale di gruppo	Visita di accertamento
44,30	16,20	20,60

Art. 3 - Obblighi dell'Azienda Ulss

L'Azienda Ulss garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda Ulss effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda Ulss effettua accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.

L'Azienda Ulss comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente accordo contrattuale ai fini della modifica automatica, in sede di etero-integrazione, della medesima nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

Art. 4 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni

La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale con la DGR n. 317 del 18 marzo 2021, relativa ai tetti di spesa. Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, ivi compresi gli accertamenti a campione di cui all'art. 3, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Art. 5 - Controlli

Ferme restando le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale da parte dell'Azienda Ulss tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale, e gli accertamenti a campione di cui all'art. 3 che precede, l'erogatore privato prende atto del dovere funzionale dell'Azienda Ulss di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, alla loro funzionalizzazione all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss, nonché alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l'erogatore privato accreditato, ferma restando ogni competenza dell'Azienda Ulss in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro. A tale scopo l'erogatore privato accreditato metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente all'attività svolta.

Art. 6 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, nonché ad assumere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 7 - Durata dell'accordo

Il presente accordo contrattuale decorre **dal 1° gennaio 2021** ed ha durata **fino al 31 dicembre 2021** e comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa proroga automatica.

Art. 8 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

L'erogatore privato accreditato prende atto che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda Ulss; la cessione non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda Ulss e l'erogatore subentrato, il quale sia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, dovrà stipulare un nuovo accordo contrattuale; nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state previamente autorizzate, l'erogatore subentrato potrà subentrare, con l'assenso di Azienda Ulss, anche nel presente accordo contrattuale, agli stessi patti e condizioni;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo; subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda Ulss. In relazione a detti mutamenti, l'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il

presente accordo contrattuale, in esito a un procedimento formalizzato secondo le regole di cui alla legge 241/1990, fornendo all'erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato attinente all'autorizzazione all'esercizio o all'accreditamento previamente accertato dall'Azienda Ulss;
- b) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;
- c) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- d) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art. 1 che precede;
- e) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni;

L'Azienda Ulss intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Nel caso di etero-integrazione del presente accordo contrattuale per effetto di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, ai sensi dell'art. 3 che precede, le parti potranno disciplinare i reciproci rapporti in applicazione del principio di buona fede oggettiva e di ragionevolezza, previo parere favorevole della Regione del Veneto.

Art. 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale-saranno possibili in quanto finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo contrattuale non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice giurisdizionalmente competente.

Art. 12 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 13 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del Codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda Ulss n. 8 Berica
Il Direttore Generale

Per l'erogatore privato accreditato
Il Legale Rappresentante